Accordo tra il Comune di Cugliate Fabiasco, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici per l'intervento di revisione della pompa di sollevamento installata presso il Bacino Molinazzo

L'anno 2020, il giorno del mese di

tra

il **Comune di Cugliate Fabiasco**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Filippini Angelo, in esecuzione alla deliberazione n. xx del xx xxxxxx 20xx (di seguito anche "**Comune**"),

l'**Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese**, che agisce quale Autorità responsabile del coordinamento del servizio idrico integrato, legalmente rappresentato dal Presidente F.F. Dott. Riccardo Del Torchio, in esecuzione del Decreto n. 157/2018 del Presidente della Provincia di Varese (di seguito anche "**Ufficio d'Ambito**" o "**UdA**") e dell'art. 12 dello Statuto dell'Ufficio D'Ambito,

e

la **Società Alfa S.r.l.**, legalmente rappresentata dal Presidente Dott. Paolo Mazzucchelli, in forza della delibera dell'Assemblea dei Soci in data 12/07/2018 (di seguito anche "**Società Alfa**", "**Alfa**" o "**Gestore del S.I.I.**"),

Premesso che:

1. con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n. 15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.. A tale riguardo, la convenzione di servizio prevede espressamente che anche i soggetti non salvaguardati proseguano nella gestione del servizio fino alla piena operatività di Alfa S.r.l.;
2. con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l., la quale gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese;
3. il Comune di Cugliate Fabiasco, in via transitoria e fino al subentro da parte di Alfa, gestisce il segmento di acquedotto;
4. anche dopo il subentro di Alfa nella gestione, i Comuni manterranno la proprietà delle reti attuali e in corso di realizzazione (art. 143 D. Lgs. 152/06 e art. 822 e seguenti del Codice Civile - inalienabilità dei beni di proprietà pubblica per il S.I.I.) e in virtù del presente accordo (art. 7);
5. il Comune, con nota prot. 2205 del 17 marzo 2020, comunica la necessità di dover provvedere con urgenza alla sostituzione della pompa di sollevamento installata presso il Bacino Molinazzo, principale bacino erogante l'80% del fabbisogno comunale;
6. ciò con riferimento all'ordinanza sindacale n. 4 del 21 febbraio 2020, con la quale si vietava l'utilizzo dell'acqua se non previa sedimentazione e bollitura; la stessa torbidità, riconducibile alla presenza di sabbia, ha provocato il guasto alla pompa;
7. presso il Comune è già disponibile una pompa sostitutiva per casi d'emergenza, e la necessità risulta quindi la revisione della pompa mal funzionante, per cui il medesimo Comune richiede copertura economica;
8. la spesa totale dell'intervento succitato, come riportato nel quadro economico presentato, risulta pari complessivamente a € 1.950,00= oltre IVA;
9. la società Alfa si è resa disponibile a collaborare con il Comune di Cugliate Fabiasco al fine di far eseguire le procedure atte ad effettuare gli interventi summenzionati, secondo quanto stabilito dalla normativa richiamata dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
10. posto che tali interventi trovano copertura nell'accantonamento del Theta relativo al servizio idrico con riferimento all'anno 2017:

2017
€ 32.895,39

Considerato che:

a. alla società Alfa, cui è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato per l'intero ambito della Provincia di Varese con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015, competerebbe la realizzazione delle opere e degli interventi necessari richiesti dalla vigente normativa;
b. pur nelle more della piena operatività di Alfa, si ritiene di demandare alla medesima, alla luce del prossimo subentro, tali interventi necessari ed urgenti, per le ragioni sopra descritte;
c. al fine di disciplinare i reciproci diritti e obblighi fra le Parti relativi alla realizzazione dell'Intervento, viene stipulato il presente Accordo.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo disciplina i reciproci diritti e obblighi fra le Parti relativi ad interventi urgenti per gli interventi da eseguirsi sulla rete dell'acquedotto comunale nel Comune di Cugliate Fabiasco;

2. con il presente Accordo si individua quale **Soggetto attuatore** (di seguito anche "**Ente attuatore**") dell'Intervento Alfa S.r.l. in sostituzione del Comune sopra citato, proprietario della rete e degli impianti, ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti", assumendosi pertanto il compito di dare attuazione ai seguenti interventi:

   - Comune di Cugliate Fabiasco: interventi di revisione della pompa di sollevamento installata presso il Bacino Molinazzo in Comune di Cugliate Fabiasco, € 1.950,00= IVA esclusa per lavori.

Art. 2 Accettazione del ruolo di Soggetto attuatore dell'intervento e delle conseguenti funzioni ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.

1. La Società Alfa S.r.l. si impegna a realizzare gli interventi citati all'art. 1 del presente accordo, e diventa pertanto responsabile della completa attuazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici;
2. il Soggetto attuatore, rientrando tra i soggetti di cui all'art. 1 del nuovo Codice dei Contratti, dovrà rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. al medesimo applicabili.

Art. 3 Compiti e responsabilità delle parti

1. il Soggetto attuatore si impegna inoltre:
   - a rispettare tutti gli obblighi definiti nel presente Accordo, nonché ogni altra disposizione di legge in materia;
   - a eseguire l'Intervento nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. al medesimo applicabili;
2. con l'esecuzione degli interventi il Soggetto attuatore dovrà fornire tutta la relativa documentazione al Comune ed all'Uda;
3. il Soggetto attuatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o di regolamenti o di norme tecniche pertinenti alla materia, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale a qualsiasi titolo, sia al personale proprio, di altre ditte o a terzi, sia a cose a chiunque appartenenti;
4. il Soggetto attuatore è in particolare pienamente responsabile del mancato rispetto del presente accordo ed eventuali sanzioni ne dovessero derivarne;
5. il Comune s'impegna inoltre a mettere a disposizione tutta la documentazione tecnico amministrativa in suo possesso che riguarda le opere sul bacino interessato dal presente accordo;
6. il Comune non avrà responsabilità su eventuali ritardi dei lavori o malfunzionamenti degli interventi realizzati da Alfa.

Art. 4 Finanziamento della progettazione e delle opere

1. Le opere sono finanziate a valere sull'introito tariffario relativo al theta del Comune di Cugliate Fabiasco, per gli anni 2017:

2017

€ 32.895,39

2. le somme a disposizione verranno erogate a fronte di adeguata documentazione comprovante la necessità del loro utilizzo;

a) eventuali economie derivanti da ribasso d'asta rimarranno nella disponibilità di Alfa;

b) il finanziamento complessivo previsto per la realizzazione di tali interventi è pari a € 1.950,00= IVA esclusa.

Art. 5 Tempi di attuazione dell'intervento

1. Per la realizzazione dell'Intervento il Soggetto Attuatore dovrà rispettare la seguente tempistica delle attività:

	Attività	**Durata** [mesi/gg]	**Durata Cumulata** [mesi]
1	Realizzazione opere		

Art. 6 Controversie

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti il presente accordo dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione;
2. il Comitato di Conciliazione sarà composto da:
   - un membro nominato da Alfa S.r.l.;
   - un membro nominato dal Comune di Cugliate Fabiasco;
   - un membro nominato dall'Ufficio d'Ambito;
3. la nomina del membro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all'inoltro della richiesta per l'espletamento del tentativo preliminare di conciliazione;
4. i destinatari della comunicazione dovranno indicare il nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell'ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell'oggetto, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia;
5. il comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell'Uda;
6. le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale;
7. il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione;
8. ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell'oggetto della stessa, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia;
9. per nessuna ragione, neppure in caso di contestazione in sede di tentativo preliminare di conciliazione ovvero in sede giudiziale, il Soggetto Attuatore potrà rallentare, ritardare, interrompere o sospendere i

servizi contrattuali;

10. il Comune di Cugliate Fabiasco, in caso di grave e ingiustificato ritardo nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di un congruo termine per provvedervi;
11. qualora l'intervento non venga avviato entro i termini stabiliti, il Comune, sentite Alfa e Uda, provvederà alla revoca delle quote di propria spettanza, provvedendo alla riallocazione di tali risorse;
12. si precisa che, a fronte di qualunque sospensione o interruzione dei servizi che non sia dovuta a causa di forza maggiore riconosciuta o a previsione contrattuale, il contratto sarà risolto di diritto, impregiudicato il diritto del comune al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, e di individuare altro soggetto per la continuazione dei servizi ad altra impresa.

Art. 7 Gestione delle opere

1. Alfa S.r.l., a seguito dell'affidamento fatto da Provincia di Varese con atto C.P. P.V. n. 28 del 29/06/2015, si impegna, alla conclusione dei lavori e delle opere realizzate ai sensi del presente Accordo, la cui proprietà e gestione, a collaudo concluso, rimane in capo al Comune, ai sensi della legge regionale n. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni, fino a quando sarà esecutiva la presa in carico del servizio acquedotto da parte della medesima Alfa.

Art. 8 Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori;
2. resta in vigore fino alla completa attuazione dell'intervento in esso previsto, fatto salvo il preventivo subentro di Alfa nelle posizioni del Comune di Cugliate Fabiasco;
3. in caso di grave e ingiustificato ritardo da parte del Soggetto attuatore nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Accordo e in particolare rispetto al crono-programma dei lavori, ivi compreso il mancato avvio o il ritardo dell'avvio dei lavori nel termine stabilito, i Comuni procedono alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di un congruo termine per provvedervi.

Varese, ...

Il sindaco del Comune di Cugliate Fabiasco

Sig. Filippini Angelo

Il Presidente di Alfa S.r.l.

Dott. Paolo Mazzucchelli

Il Presidente F.F. dell'Ufficio d'Ambito

Dott. Riccardo Del Torchio

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa